

IL SENSO LITURGICO DELLA FESTA E L'OBBLIGO DEL RIPOSO DOMENICALE

MASSIMO DEL POZZO

SOMMARIO: 1. Un tema giuridico e pastorale d'attualità. 2. La significativa evoluzione della normativa codiciale; a. La prospettiva della codificazione piano-benedettina. b. L'illuminazione conciliare e il riscontro codiciale attuale. 3. La pienezza del significato culturale del giorno del Signore; a. La valenza sintetica del «cultum Deo reddendum». b. La promozione del culto, della gioia e del riposo. 4. Il fondamento, la portata e l'estensione del riposo festivo; a. Un dover essere liturgico, morale e giuridico. b. Il grado di esigenza. c. L'umanità del precetto.

1. UN TEMA GIURIDICO E PASTORALE D'ATTUALITÀ

IL tema del *prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie* (La Famiglia: il lavoro e la festa) è un invito a riconsiderare il giusto rapporto tra il lavoro e la festa. Il Pontefice ha inoltre fornito indicazioni che potessero guidare l'approfondimento: «Occorre perciò promuovere una riflessione e un impegno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della famiglia e a recuperare il senso vero della festa, specialmente della domenica, pasqua settimanale, giorno del Signore e giorno dell'uomo, giorno della famiglia, della comunità e della solidarietà». ¹ Il presente contributo intende dunque esplorare l'auspicato "intimo collegamento" esistente nel binomio considerato (festa-lavoro) e riscoprire l'importanza dello stacco e del riposo festivo.

La *valenza culturale della festa* ha assunto nel magistero papale recente una dimensione sempre più piena e totalizzante. ² La riproposizione dell'essenzialità e primordialità della memoria del giorno del Signore coincide però con un evidente offuscamento sociale, civile e, forse, anche ecclesiale dell'infungibilità della rievocazione settimanale della Risurrezione. Il discorso chiaramente non può essere ridotto ad una formalistica ricognizione del contenuto e dell'effettività del dettame del can. 1247, involge più in generale

¹ BENEDETTO XVI, *lettera al Card. Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, in preparazione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie*, 23 agosto 2010, in www.vatican.va.

² Cfr. BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale «*Sacramentum caritatis*», 22 febbraio 2007, nn. 72-74, «AAS», 99 (2007), pp. 160-162 (d'ora in poi Sc); GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. «*Dies Domini*», 31 maggio 1998, «AAS», 90 (1998), pp. 713-766 (d'ora in poi DD).

*l'orizzonte di senso e di valore del "precepto":*³ l'eclissi del significato liturgico della festa non può essere limitato alla mancata partecipazione alla Messa, riguarda la complessiva santificazione del *dies Domini*. La percezione della ricchezza del terzo comandamento spinge ad evitare riduzionismi o impoverimenti teorici e pratici, purtroppo abbastanza diffusi. Ci proponiamo pertanto di approfondire l'importanza e la portata del "riposo sacro" come esigenza fondamentale del dover essere naturale e soprannaturale del fedele.

La storia ecclesiastica insegna che *le due principali esigenze pastorali costantemente avvertite* (evitare la "sabbatizzazione" e la "mondanizzazione" della domenica) tendono a ripresentarsi ciclicamente e quasi pendolarmente.⁴ L'urgenza ecclesiale di oggi è forse più impellente ma non è troppo lontana dai problemi di sempre.⁵ *La sfida della secolarizzazione* rappresenta dunque solo *l'ennesima tappa del cammino del popolo di Dio in preghiera*.⁶ L'accentuazione della religiosità rituale o l'appiattimento feriale, l'atteggiamento moralista rigorista o lassista, alterano e stravolgono il significato proprio della festa. La chiave di volta della questione è costituita dalla *retta comprensione della "sacralità" del giorno del Signore*: né disprezzo del profano né confusione col mondano, ma separazione o stacco dall'ordinarietà del quotidiano. Da un canto, il passaggio dal sabato alla domenica ha segnato una svolta non solo cronologica o quantitativa ma costitutiva e qualitativa.⁷ Dall'altro, il pluralismo etnico o l'omologazione culturale in atto non giustificano un indifferentismo sociale e un efficientismo commerciale.⁸ La festa al contrario

³ L'espressione "precepto", anche se può apparire riduttiva e sminuente nella gioiosità della celebrazione, è divenuta talmente indicativa e caratterizzante del contenuto della festa da qualificarne la portata, cfr. can. 1247 CIC (liturgicamente tutte le festività extradomenicali prescritte sono solennità).

⁴ R. Coronelli, dopo aver esposto l'introduzione delle prescrizioni canoniche e legislative del secolo IV, conclude: «(...) la Chiesa si troverà a fronteggiare, in riferimento al riposo, due nuovi problemi pastorali: quello della riviviscenza del sabbatismo di stampo giudaizzante e quello della mondanizzazione del riposo domenicale vissuto più come occasione di svago che come tempo per dedicarsi al culto di Dio e raccogliersi in preghiera» (*Origine e sviluppo del precepto domenicale e festivo*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 18 [2005], p. 236).

⁵ «Ai nostri giorni, purtroppo, l'organizzazione del lavoro, pensata e attuata in funzione della concorrenza di mercato e del massimo profitto, e la concezione della festa come occasione di evasione e di consumo, contribuiscono a disgregare la famiglia e la comunità e a diffondere uno stile di vita individualistico» (BENEDETTO XVI, *lettera al Card. Antonelli*, cit.).

⁶ È emblematica della preoccupazione pontificia per la perdita dell'identità cristiana, soprattutto in occidente, la costituzione del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (BENEDETTO XVI, m. p. «*Ubi cumque et semper*», 21 settembre 2010, spec. art. 2, «L'Osservatore Romano», 13 ottobre 2010, pp.4-5).

⁷ Proprio a proposito del *dies hominis* Giovanni Paolo II parla del «compimento del sabato» nella domenica (DD 59-63).

⁸ L'assenza di interruzioni settimanali e l'orario prolungato (senza straordinari) costituiscono probabilmente l'aspirazione di ogni sistema produttivo meramente efficientistico. A prescindere da possibili diverse matrici ideologiche, il triste esito della postmodernità laici-

è il primo fattore di aggregazione e di riconoscimento di una comunità ed esprime un inderogabile “valore condiviso” di un popolo coeso.⁹

Interessa sottolineare subito che il tema del “riposo sacro” ha una *decisiva pregnanza teologica e antropologica*. Si tratta di rispettare non solo il fine trascendente della persona ma la stessa dimensione umana del tempo. Non è troppo difficile arguire come l'assecondare il ritmo settimanale è preludio e accesso all'eternità (chi non sa vivere la domenica non sa vivere l'eternità) e come lo smarrimento del senso del riposo implica la perdita nella cultura del lavoro. Il carattere storico e cosmico della memoria cristiana ben compendia la coscienza dell'evento salvifico con la ciclicità del tempo.¹⁰ Nel messaggio evangelico d'altronde il soprannaturale rispetta e perfeziona la natura senza mai stravolgerla: il divino si coniuga armonicamente con l'umano. La grazia sublima e arricchisce l'ordine della creazione. Il contenuto “pieno” del precetto domenicale mostra che, al di là dell'osservanza cerimoniale, in gioco c'è l'umanesimo integrale del cristiano. La vacanza non a caso assume una valenza intersoggettiva extraecclesiale e coinvolge direttamente la comunità civile. L'eclissi della festa e della domenica, prima di compromettere il bene delle anime e i valori dello spirito, svislisce la dignità stessa della persona e i vincoli di fraternità.

2. LA SIGNIFICATIVA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CODICIALE

Pur prescindendo in questa sede da un'approfondita analisi storica, indispensabile per ogni ricostruzione della realtà canonica,¹¹ è opportuno evidenziare subito lo stacco e l'affinamento intervenuto nella regolamentazione ecclesiale. La sensibilità liturgica del Concilio ha portato ad una significativa riappropriazione critica del senso e del valore della domenica. L'attuale formalizzazione normativa ha avuto la fortuna e l'accortezza di raccogliere gli insegnamenti conciliari. La bontà del dettato non esime comunque dallo sviluppo esegetico e applicativo della norma. Il punto più critico della revisione operata resta purtroppo l'effettività dell'acquisizione del contenuto (la formazione dei pastori e del popolo) e del rispetto del dovuto (l'osservanza “completa” del precetto festivo).

sta conduce ad assolutizzare indebitamente il materiale e l'economico, sacrificando l'uomo sull'altare del lavoro (cfr. Sc 74).

⁹ Non è casuale che J. Carreras ritenga tanto caratterizzante la dimensione festiva della realtà matrimoniale, cellula primordiale di ogni società (*Le nozze: festa, sessualità e diritto*, Milano 2001, pp. 19-32).

¹⁰ A proposito dell'integrazione storico-cosmica della liturgia ecclesiale cfr. J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001, pp. 20-31.

¹¹ Per un'efficace sintesi del percorso storico compiuto si rinvia al citato articolo di Coronelli e alla trattazione di M. AUGÉ, *La domenica, festa primordiale dei cristiani*, Milano 1995.

a. *La prospettiva della codificazione piano-benedettina*

La scansione del *Codex Iuris Canonici 1917* prevede la determinazione dei giorni di festa (can. 1247), il *quomodo* dell'assolvimento del precetto (can. 1248) e l'*ubi* dello svolgimento della celebrazione (can. 1249). In pratica, si procedette, con modesta flessibilità, ad un'opportuna razionalizzazione delle disparità allora esistenti e ad un'analitica descrizione della disciplina allora vigente. La considerazione della domenica si riduce solo all'anteposizione nell'elenco dei giorni festivi e all'enfaticizzazione del rispetto della sua sacralità («*omnes et singuli dies dominici*»), senza alcun apprezzamento qualitativo, anzi con un possibile detrimento del significato liturgico.¹² A parte lo sminuente riferimento all'ascolto della Messa («*Missa audienda est*») e la preclusione nei confronti delle cappelle private, l'astensione lavorativa ha un contenuto negativo e risponde alla desueta specificazione del Decreto di Graziano.¹³ In definitiva, manca un deciso incentivo alla valorizzazione del giorno del Signore e alla formazione culturale dei fedeli. Interessa più il rispetto della *vacatio* e il buon ordine sociale dei costumi che la promozione dell'impegno santificatore.

«*Festis de praecepto diebus Missa audienda est; et abstinendum ab operibus servilibus, actibus forensibus, itemque, nisi aliud ferant legitimae consuetudines aut peculiaris indulgentia, publico mercatu, nundinis, aliisque publicis emptionibus et venditionibus*» (can. 1247). Il concetto cardine attorno a cui ruota la proibizione lavorativa è quello dell'*opus servile*. I lavori agricoli e l'attività meccanica costituiscono il paradigma dell'occupazione illecita. Accanto alle faccende tecnico-manuali, permane la consueta avversione per gli affari giudiziari e commerciali. L'interpretazione non sempre agevole delle antiche formulazioni induce inoltre ad una casistica esegetica cavillosa e pedante. Nel dibattito codificatorio emerse comunque un'ansia di superamento e affinamento delle antiche concettuologie definitorie. La proposta di attenuare la concezione prettamente oggettivistica (legata alla natura e al fine dell'opera) con l'apertura anche all'intento dell'agente (*finis operantis*) non trovò troppi consensi e pratico accoglimento.¹⁴ Nella legislazione piano-benedettina il regime del riposo soggiace al riconoscimento positivo della deroga operata dalle consuetudini locali o da altre concessioni dell'Autorità.¹⁵ L'inciso dimostra la flessibilità e comprensione del sistema canonico, evitando quell'assolutizzazione

¹² La facoltà di traslazione della celebrazione dei Patroni alla domenica implicava un possibile oscuramento della centralità della memoria del mistero pasquale (cfr. can. 1247 § 2 CIC 17).

¹³ Cfr. I SERÉDI (cura et studio editi), *Codices iuris canonici fontes*, IX, Roma 1926-1939, col. 52, che rinvia a: *Grat., de cons.*, D. III, c. 1.

¹⁴ Cfr. CORONELLI, *op. cit.*, pp. 254-255.

¹⁵ È ben noto, e spesso richiamato, il caso della dispensa di Alessandro III affinché i fedeli di Trebignon potessero dedicarsi alla pesca delle sardine anche di domenica per sfruttare le favorevoli condizioni climatiche, destinando parte del ricavato alla Chiesa e ai poveri (x, II, c. 3 *de feriis*, 9).

sabbatizzante ripetutamente condannata dal Magistero, ma rischia di indurre ad un'eccessiva particolarizzazione ed eccezionalità territoriale («*Dies festos [...] universae Ecclesiae communes*»¹⁶). La formula non a caso è stata eliminata dalla disposizione attuale, ritenendola assorbita nei principi del sistema.¹⁷

Il CIC 17, se non evidenzia troppo la primordialità della domenica, opera un'apprezzabile delimitazione delle feste, limitando l'"alternatività" delle celebrazioni extradomenicali. Il can. 1247 sancisce un'equiparazione nel contenuto del precetto («... *Missa audienda est; et abstinendum ab operibus...*») e lo stretto collegamento con l'adempimento liturgico. L'ampiezza della previsione della dispensa (can. 1245 § 1 CIC 17) manifesta, da un canto, l'interesse per il compimento del dovere festivo, dall'altro, l'accessibilità dell'esonero *ex auctoritate*. La prescrizione d'altronde è stata largamente confermata dalla legislazione vigente, oggettivando maggiormente i presupposti e temperando la dimensione potestativa del permesso. La preclusione dell'assistenza alla Messa domenicale negli oratori privati appare come un residuo della pubblicità dell'ottemperanza del precetto. Il riferimento minimo alla domenica e l'insufficienza dell'accezione del riposo dunque sono compensati almeno da altri elementi di rilievo.

b. *L'illuminazione conciliare e il riscontro codiciale attuale*

La *Sacrosanctum Concilium* ha il grande merito di aver recuperato la valenza culturale e l'imprescindibile singolarità della domenica. Il senso dell'anno liturgico è racchiuso nella riproposizione del mistero di Cristo centrato sull'evento pasquale. La celebrazione settimanale della Pasqua attualizza dunque il nucleo stesso del tempo e della storia salvifica: «Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, [la santa madre Chiesa] fa memoria della risurrezione del Signore, che essa celebra anche una volta all'anno, unitamente alla sua beata passione, con la grande solennità di Pasqua».¹⁸ La domenica allora illumina e sintetizza il cuore del messaggio evangelico: la ciclicità cosmica è immagine e anamnesi dell'unicità ed eternità della Redenzione. L'ingresso nel riposo del Signore non solo evita la ripetitività e la monotonia dell'esistenza presente ma è anticipo della pace futura e definitiva.¹⁹ Il Concilio ha voluto perciò coscientemente ristabilire la priorità del memoriale domenicale.²⁰ Sempre *ad mentem Concilii* la *congregatio fidelium* latreutica esprime l'essenza della santificazione richiesta. Non vi è quindi soluzione di continuità tra l'azione sacra (il "far memoria") e la distensione:

¹⁶ Can. 1244 § 1 CIC 17, riportato anche dall'attuale can. 1244 § 1 CIC 83.

¹⁷ Cfr. *Adunatio VI*^a, 19 ottobre 1972, «Communicationes», 35 (2003), p. 122.

¹⁸ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. «*Sacrosanctum Concilium*», n. 106, d'ora in poi SC.

¹⁹ Cfr. DD 74-75.

²⁰ «Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico» (SC 106).

«*Itaque dies dominica est primordialis dies festus, qui pietati fidelium proponatur et inculcetur, ita ut etiam fiat dies laetitiae et vacationis ab opere*» (SC 106). Dalla formulazione letterale (*itaque*) appare chiaramente la derivazione o consequenzialità nel contenuto del precetto, al punto che la formazione alla pietà popolare e all'unità di vita diviene un obbiettivo pastorale primario.

Come risulta patentemente dai lavori codificatori e dalla redazione finale del testo del can. 1247 CIC 83, SC 106 ha configurato direttamente la revisione codiciale. Il Legislatore ha recepito anzitutto la natura primigenia della festività: «*Dies dominica in qua mysterium paschale celebratur, ex apostolica traditione, in universa Ecclesia uti primordialis dies festus de praecepto servanda est*» (can. 1246 § 1).²¹ La dottrina della “partecipazione” al sacrificio eucaristico implica la piena assimilazione all’edificazione del Corpo di Cristo dei battezzati (cfr. can. 208); la mera “assistenza” alla Messa prescritta dal can. 1247 attenua l’espressione della modalità di soddisfazione del precetto solo per evitare scrupoli o incertezze. L’ascendenza storica, la praticità ed un sano realismo ampliano la facoltà d’adempimento dell’assistenza alla Messa ai vesperi del giorno precedente, senza mutare l’esigenza del comandamento. Per agevolare la pratica domenicale scompare ogni restrizione logistica: la realtà del sacrificio prevale sull’esplicitazione del significato comunitario.²²

Ancor più significativa è la *reformulazione della prescrizione dell’astensione lavorativa*. Viene superata la tradizionale distinzione tra opere liberali e servili alla luce di una più matura concezione della dignità del lavoro.²³ La puntualizzazione della *debita relaxatio* fisica e mentale chiarisce tutta l’estensione della previsione. L’introduzione della specificazione culturale, conduce dunque ad una felice tripartizione delle finalità perseguite (culto divino, gioia e riposo). Il can. 1247 riflette ed esplicita gli insegnamenti conciliari. L’originaria proposta d’altronde fu scientemente conformata al dettato della *constitutio de sacra liturgia*. La discussione della commissione portò solo ad un affinamento del testo e ad alcuni chiarimenti circa la stringenza del mandato (la clausola *quantum fieri potest* fu ritenuta superflua²⁴) e l’equiparazione della gravità degli obblighi (fu bocciata la proposta di esplicitare la maggior

²¹ Si concretizza in tal modo l’aspirazione dei Consultori: «*Omnes concordant circa opportunitatem extollendi momentum diei dominici*» («*Communicationes*», 12 [1980], p. 360).

²² L’*ubicumque* del can. 1248 § 1 CIC 83 soppianta la restrizione locale del can. 1249 CIC 17.

²³ «*Ha desaparecido la clásica distinción de trabajos liberales y serviles. Es una consecuencia de haber asumido la teología actual del trabajo, cuya dignidad procede de la dignidad de la persona humana, por lo que no hay razones para permitir/prohibir sólo algunos*» (J.A. ABAD, *Comentario c. 1247*, in A. MARZO - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord. e dir.), *Comentario exegetico al código de derecho canónico*, III/2, Pamplona 2002, p. 1899).

²⁴ «*Fere omnes consultores censent hanc clausulam esse superfluum, quia hodie communiter admittitur hoc praeceptum esse iuris ecclesiasticis; iamvero omnes sciunt quod leges iuris ecclesiasticis obligant “quantum fieri potest”*» («*Communicationes*», 35 [2003], p. 122).

importanza della partecipazione alla Messa rispetto all'astensione lavorativa²⁵). Il giorno del Signore si configura dunque come *dies letitiae et vacationis ab opere* in un contesto squisitamente culturale.

Il disposto vigente suggella dunque la *considerevole maturazione intervenuta nella teologia della festa e del lavoro*. L'assorbimento del culto nella vocazione cristiana riceve un positivo corroboramento. La primordialità della domenica struttura il calendario liturgico. La letizia "propria del giorno del Signore" offre un modello esemplare per ogni ricorrenza solenne.²⁶ Il dettato attuale non muta solo la sostanza del precetto (viene completamente soppiantato il riferimento prototipico alle opere servili), ma anche la tecnica normativa.²⁷ All'analitica restrizione precedente subentra la presente formulazione teleologica e propositiva. L'intrinseca negatività dell'astensione (*abstineant*) viene così orientata al senso ultimo della festa. La piena realizzazione e la concorrenza dei valori segnalati integra l'adempimento richiesto. La difficoltà interpretativa legata all'uso di formule aperte e indeterminate rischia però di edulcorare o stemperare l'esigenza del mandato.²⁸ Solo il *sentire cum Ecclesia* evita un'impropria attenuazione del rigore o, viceversa, un'indebita severità e rigidità ermeneutica. Non a caso il Concilio ha profeticamente additato la formazione della pietà dei fedeli come la via maestra della riforma liturgica.

Benché la nostra attenzione si concentri quasi esclusivamente sulla legislazione latina, va precisato che *la normativa orientale in materia di riposo è pressoché identica*. Il CCEO non contiene la precisazione dottrinale del can. 1246 § 1 CIC riportata. Il can. 881, oltre a dar spazio alle legittime consuetudini delle singole Chiese *sui iuris*, contiene al § 4 un'autonoma previsione del contegno festivo che non si discosta da quella latina se non in minimi aggiustamenti

²⁵ «*Rev. mus decimus Consultor (...) dicit ipse, aliquo modo innuendum esse praeceptum audiendi sacrum gravius esse quam praeceptum abstinendi ab opere*» (*ibid.*). La proposta non trovò concreto accoglimento.

²⁶ «*Rev. mus tertius Consultor vult ut dicatur tantum "laetitiam christianam" quia aliqui dies festi non sunt dies Dominici (haec propositio non placet)*» (*ibid.*). È ben chiaro che lo spirito della domenica è il prototipo e il modello di tutte le feste.

²⁷ «(...) non si fa più riferimento all'espressione "opere servili", come avveniva nel can. 1248 del CIC 17, che si prestava a interpretazioni riduttive e non corrette. Attualmente il divieto non assume il significato negativo di rinuncia al lavoro, ma il senso positivo di impegno per i fedeli a dedicare la festa a Dio e a ritrovare se stessi nella propria interiorità spirituale, in condizioni di serenità» (B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, p. 444).

²⁸ Sono abbastanza indicative le preoccupazioni sorte durante la genesi della disposizione: «*Plures petierunt ut redactio canonis mutetur ita ut eluceat gravitas praecepti Missae participandi diebus festis. Suggestio haec placet Consultoribus. Duo Consultores praeferunt ut in canone praecipiantur in concreto quae observari debent, vitatis locutionibus generalioribus ex quibus dubia vel anxietates oriri possent*» (*Adunatio 7 decembris 1979, «Communicatione», 12 [1980], p. 361*).

formali.²⁹ La soluzione redazionale, ancorché più chiara e lineare, rischia però di velare l'inscindibile nesso nell'impegno di santificazione e la forza dell'*obligatione tenentur* del precedente § 1.

3. LA PIENEZZA DEL SIGNIFICATO CULTUALE DEL GIORNO DEL SIGNORE

«*Lo spirito della legge*. Sarebbe un errore funesto credere che basti partecipare alla Messa per soddisfare interamente al precetto di Dio. La Messa (poco più di mezz'ora!) ci mette al riparo da grave colpa, ma lo spirito della legge impone altri doveri, meno rigorosi, ma di grande importanza per la nostra religiosità e per la nostra stessa salvezza eterna. (...) Solo così la nostra giornata di festa è veramente consacrata al Signore».³⁰ Chiappetta coglie indubbiamente nel segno quando rivendica un adempimento profondo e totale del precetto. La consacrazione dell'intera domenica è la *plenitudo legis*. La maggior razionalità e semplicità del nuovo ordine esalta e mette in rilievo il profilo spirituale e personale della santificazione del dì. Una formulazione ariosa e aperta motiva e responsabilizza maggiormente i singoli e la comunità nel suo insieme.³¹ La penetrazione conciliare ha gettato, per così dire, "nuova luce" sulla continuità sostanziale e sulla stringenza del nucleo fondamentale del precetto.

a. La valenza sintetica del «*cultum Deo reddendum*»

Il can. 1247 CIC (881 § 4 CCEO), come abbiamo considerato, traspone intenzionalmente e quasi letteralmente il contenuto di SC 106. Sin dalle prime battute della commissione redattrice del *Codex* si introdusse però un'esplicitazione del fine culturale.³² L'inserimento non costituisce chiaramente uno

²⁹ «*Abstineant christifideles his diebus ab illis operibus et negotiis, quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediunt*» (can. 881 § 4 CCEO).

³⁰ L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, Roma 1997, p. 699 (nt. 4).

³¹ «In questa formulazione si può ravvisare anche un maggior appello alla responsabilità personale del fedele, chiamato ad organizzare il proprio tempo libero domenicale in modo da non lasciarsi sopraffare ancora una volta dalle tante cose da fare e a valutare da sé che cosa debba ritenersi incompatibile con il fine ed i valori che la norma si prefigge di custodire e di promuovere» (C. AZZIMONTI, *Il precetto del riposo festivo nelle circostanze attuali*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 18 [2005], p. 279). Cfr. anche circa l'impronta più spirituale e personale della norma vigente: L. ALESSIO, *Derecho Litúrgico. Comentario a los cc. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, Buenos Aires 1998, p. 141.

³² L'originaria proposta del can. 1248 (secondo la numerazione del vecchio CIC) prevedeva: «*Festis de praecepto diebus Missa audienda est; et abstinendum ab iis operibus, actibus negotiisque, quae fini cultuali lataeque indoli diei adversentur*» (*Adunatio V*^a, 18 ottobre 1972, «*Communications*», 35 [2003], p. 121).

stravolgimento del dettato conciliare ma la fedele ricezione della sua principale affermazione: *l'essenza costitutiva della domenica è la celebrazione del mistero pasquale*. La consacrazione della giornata festiva consiste proprio nel far memoria della gioia della Risurrezione. L'assorbenza della nozione culturale trova un riscontro d'altronde nella stessa tradizione canonica: il riposo sacro è sempre stato inteso come *Deo vacatio*.³³ Il Concilio ha però operato un corroboramento della coscienza della matrice liturgica del *dies Domini*.

La preclusione dei lavori o degli affari che intralciano la celebrazione non si riferisce tanto all'assistenza al sacrificio eucaristico (*l'abstineant insuper segue appunto l'obligatione tenentur Missam participandi*³⁴) quanto alla sacralità del giorno. *Lo scopo latreutico è iscritto così nella santificazione della festa*. Il concetto di culto divino adoperato è quello ampio racchiuso nel sacerdozio comune del carattere battesimale.³⁵ Liturgia in senso proprio e stretto è la Divina Liturgia (l'Eucaristia) e gli altri riti (es lodi o vespri, esposizioni, processioni, ecc.),³⁶ ma *leiturgia* in senso ampio è tutto il nuovo culto spirituale della *logiké latreía*. L'esistenza del cristiano ha un'indole profondamente sacrificale. Il richiamo al «*cultum Deo reddendum*»³⁷ ben indica allora oltre che il fine anche il contegno da tenere in questo giorno. Lo stacco prescritto non si esprime solo nell'intensificare la vita di pietà, circostanza auspicabile e consigliata, ma nell'assolutizzare i valori dello spirito, spesso compressi dalle contingenze della quotidianità. Non si tratta di cumulare pratiche devozionali o letture pie, bisogna piuttosto cogliere la trascendenza del reale e l'aspirazione ai beni ultimi. Il sempre risorgente rischio della sabbatizzazione della domenica (sacralizzazione del tempo), risiede non a caso nell'indebita esasperazione del ritualismo e nell'anteporre la regola alle relazioni. Il passaggio dalla cultura del *non facere* alla sapienza del bene spinge invece a colmare il vuoto del *shabbat* con l'integralità della partecipazione (interiore, comunitaria, familiare, sociale, ecc.).

³³ «*Die autem dominica nichil aliud agendum est, nisi Deo uacandum. Nulla operatio in illa die sancta agatur, nisi tantum ymnis, et psalmis, et canticis spiritualibus dies illa transigatur*» (*Grat., de cons.*, D I, c. 16). La prescrizione comunque non intende indurre alla sabbatizzazione ma solo evitare il digiuno domenicale (*Quarta et sexta feria sunt soluenda ieiunia*, cfr. anche *infra* nt. 41).

³⁴ Cfr. can. 1247 CIC. La duplicazione altrimenti risulterebbe un'inutile ridondanza.

³⁵ Cfr. *Lumen gentium*, n. 10.

³⁶ Derivativamente la nozione si può estendere anche agli esercizi della pietà cristiana (es. Rosario, meditazione personale, lettura spirituale, ecc.).

³⁷ Nell'originaria proposta del Relatore della Commissione redattrice la formula «*cultum Deo rite reddendum*» intendeva comprendere anche gli altri atti di culto («*Rev. mus Relator his verbis innuere vult obligationem peragendi aliquos alios actus cultus, praeter Missam, ita ut dies festus sit plenius Deo dicatus*» [*«Communicationes»*, 35 [2003], p. 121]). La soppressione dell'avverbio *rite*, ritenuto un appesantimento superfluo, per quanto magari non scientemente colto dai redattori, può additare anche il riferimento ad un orizzonte latreutico che supera l'aspetto rituale.

b. *La promozione del culto, della gioia e del riposo*

La pienezza della santificazione del giorno del Signore si coniuga con la *stringenza del precetto*. La nuova impostazione codiciale non ha attenuato l'impegnatività del mandato. La valenza sintetica del profilo culturale non deve inoltre far perdere di vista l'articolazione della disposizione e l'impegnatività di ciascuno dei beni espressamente considerati (culto, gioia, riposo).³⁸

Il più importante dovere di custodia riguarda l'*aspetto liturgico in senso proprio*. Qualunque attività che precludesse in radice l'assistenza alla Messa non può che costituire un attentato alla santificazione della domenica. Lo sfavore nei confronti di un impegno assorbente e "qualunquistico" della festa si concilia comunque col giusto riconoscimento del bene comune e dell'utilità sociale.³⁹ Possono rientrare nella tutela del culto dovuto anche altre manifestazioni della pietà cristiana (es. ufficio divino, processioni, ecc.), specie se hanno una particolare risonanza locale o tradizionale.⁴⁰ Tutta la sfera della ritualità sacra configura il nucleo essenziale della celebrazione della festa. Il non ostacolare o impedire invero si dovrebbe tradurre in positivo nel favorire e aiutare la pietà dei fedeli.

Il *gaudio* ha sicuramente meno possibilità di riscontro nell'esteriorità e alterità tipiche del fenomeno giuridico. Non è escluso però che «la letizia propria del giorno del Signore» possa avere una precisa valenza obbligatoria. Non si può esigere l'atteggiamento interiore del singolo, ma si richiede una conformità dell'ordine ecclesiale con lo spirito del tempo. L'ostacolo alla gioia si qualifica non a caso come "turbamento", come alterazione o sovvertimento del contegno pasquale. La consuetudine e la normatività liturgica ad esempio hanno dato una concreta verifica a tale aspettativa.⁴¹

Il più consistente incremento alla santificazione della domenica apportato dal regime vigente è sicuramente l'inclusione nel dettato codiciale dell'atti-

³⁸ La convergenza e concorrenza dei diversi fini non implica però l'accertamento della compresenza della violazione dei tre beni (culto, letizia e riposo). Il divieto riguarda qualunque attentato alla sacralità del giorno. Basta che l'attività precluda gravemente e ingiustificatamente uno solo dei suddetti valori essenziali per essere inibita (cfr. H. ALWAN, *Commento c. 881*, in P.V. PINTO [a cura di], *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, p. 761; ABAD, *op. cit.*, p. 1899).

³⁹ Cfr. AZZIMONTI, *op. cit.*, pp. 280-281. Difficilmente tra l'altro le esigenze sociali escluderanno un'effettiva possibilità di partecipazione alla Messa festiva.

⁴⁰ Il can. 881 § 1 CCEO ad es., rinviando alle tradizioni della propria Chiesa *sui iuris*, prevede la possibilità dell'obbligo festivo di celebrare le lodi divine.

⁴¹ Il divieto della celebrazione delle esequie ecclesiastiche nelle domeniche del Tempo pasquale ne è una tangibile dimostrazione. Nell'antichità l'inginocchiarsi o gli atti penitenziali erano ritenuti disdicevoli alla gioia della domenica (cfr. *Grat., de cons.*, D. III, cc. 10 [*Nec in die dominica, nec in diebus Pentecostes in oratione genua flectantur*], 14-15 [*Die dominica et quinta feria non est celebrandum ieiunium*]).

vità mentale.⁴² La *debita relaxatio mentis ac corporis* recupera una visione piena e completa della dignità della persona e del lavoro.⁴³ L'attuale sistemazione supera così ogni disvalore e pregiudizio nei confronti delle occupazioni manuali ed evita ogni ulteriore elencazione casistica. Superata la distinzione servile-liberale, il criterio discriminante diviene quello della professionalità o lucratività del servizio prestato. Il precetto inibisce un'ingiustificata protrazione della fatica quotidiana.⁴⁴ Il fine di lucro, anche indiretto e futuro, non assorbe *in toto* il contenuto dell'astensione ma può offrire un indice abbastanza chiaro della portata del divieto. Il *finis operantis* integra dunque la natura dell'opera. Non basta però un'intenzione altruistica o benefica (ad es. un impegno di volontariato) per giustificare la prosecuzione di un lavoro che non richiede una necessaria continuità. La corretta applicazione del disposto rifugge, da un canto, dal rigorismo pseudo-sabbatico e, dall'altro, dal lassismo funzionalista. La Chiesa ha sempre marcato la differenza con il ritualismo giudaizzante, relativizzando e flessibilizzando il riposo. Lo scopo d'altronde non è la cessazione dal lavoro in sé, ma lo sfruttamento del tempo libero a favore della vita religiosa, familiare, culturale e sociale.⁴⁵ Le incombenze domestiche o le necessità familiari non sono mai state proibite ai cristiani e men che mai le opere di assistenza e di misericordia. Anche le frequenti eccezioni o deroghe non esprimono cedimenti o tolleranze ma ragionevoli applicazioni del comandamento. L'elasticità non è però motivo per annullare o soggettivizzare il mandato *ad nutum agentis*. Nelle attività libero professionali e imprenditoriali, ad esempio, a prescindere dall'eventuale grave responsabilità nei confronti dei dipendenti o dei collaboratori,⁴⁶ la discrezionalità e la fungibilità dei ritmi e del tempo di lavoro non consentono un impiego "comune" e improprio della festa. La secolarizzazione in atto ingenera una forte spinta alla banalizzazione del diritto al riposo e l'asuefazione ad una logica di mercato o di efficienza. Il rispetto del distacco domenicale resta insomma un problema aperto e delicato.

⁴² «Il lavoro mentale procura fatica ed è in questo senso vietato nei giorni di precetto» (ALWAN, *op. cit.*, p. 761). Non è tanto la fatica in sé quanto l'ingiustificata protrazione dell'occupazione quotidiana a inibire il lavoro mentale.

⁴³ Cfr. *supra* nt. 23.

⁴⁴ «Según esto, el criterio para establecer el tipo de trabajo permitido o prohibido debe ser el trabajo cotidiano, pues quien se libera de él podrá participar en la Eucaristía, disfrutar de la alegría propia del domingo y descansar en el cuerpo y en lo espíritu, por actuar como señor del tiempo y de las cosas» (ABAD, *op. cit.*, p. 1899). «La fiesta es un día diferente, en el que non es lícito proseguir el trabajo habitual de los días de semana, sea físico sea mental, salvo que exista una causa proporcionada; es el Día del Señor y a Él debemos dedicarlo» (J. SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Salamanca 2008, p. 421).

⁴⁵ Cfr. *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 454.

⁴⁶ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2187 (d'ora in poi CCE).

4. IL FONDAMENTO, LA PORTATA E L'ESTENSIONE DEL RIPOSO FESTIVO

Il riscontro della tesi di fondo dell'*unitaria valenza culturale del giorno del Signore* e della *pienezza della celebrazione della memoria della Risurrezione* richiede solo una sorta di coronamento o puntualizzazione di sintesi. Chiariti lo sviluppo normativo, il corretto inquadramento e la pienezza del contenuto del precetto, ci pare convenga dunque fare conclusivamente il punto sulla natura, sulla valenza e sulla misura del dovere.

a. Un dover essere liturgico, morale e giuridico

*La doverosità del riposo domenicale è una fattispecie obbligatoria complessa: morale giuridica e liturgica.*⁴⁷

L'adempimento del terzo comandamento del decalogo riguarda in primo luogo la *sfera etica*. Il *Catechismo*, seguendo la dottrina tomista, parla di *prescrizione morale naturale*.⁴⁸ La santificazione della festa inerisce alla religiosità naturale dell'uomo.⁴⁹ La legge divina, sia antica sia soprattutto nuova, ha chiaramente esplicitato, dato particolare senso e rafforzato l'esigenza del mandato. Occorre chiarire che l'impegno di santificazione è il contenuto proprio e assorbente del disposto; la principale specificazione positiva del comando (la partecipazione al sacrificio eucaristico) è solo una determinazione della prescrizione. L'assistenza alla Santa Messa è dunque la miglior ottemperanza possibile all'invito a "far memoria" ma non esaurisce o circo-scrive il c.d. precetto festivo.⁵⁰ Il *quomodo* è sempre consequenziale al *quid*. È importante cogliere l'essenza del dover essere (*iuxta dominicam viventes*⁵¹) senza riduzionismi tecnici o impoverimenti pratici. La valorizzazione della domenica, auspicata dal Concilio, induce appunto a vivere "da cristiani" lo

⁴⁷ Cfr. il ns. *La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 549-568.

⁴⁸ «La celebrazione della domenica attua la prescrizione morale naturale iscritta nel cuore dell'uomo...» (CCE, n. 2176).

⁴⁹ L'adempimento del dovere dovrebbe auspicabilmente costituire una lieta e sentita ricorrenza. Il precetto in tal senso rappresenta una "dolce" incombenza per i cristiani maturi e fervorosi.

⁵⁰ Nella storia della Chiesa si è verificata una progressiva consapevolezza e un incremento organico nell'esigenza della festa («L'astensione dal lavoro non appare quindi come un dato originario della domenica cristiana dei primi tre secoli, anche se ciò non dipende da ragioni teoretiche particolari, quanto dalle circostanze di fatto e dalle condizioni della vita sociale» [CORONELLI, *op. cit.*, p. 231]; lo stesso A. ricorda comunque la raccomandazione della *Didascalia apostolorum* e di Tertulliano).

⁵¹ S. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Epistola ai Magnesiani*, 9,1, in PG 5, 670.

stacco e il riposo.⁵² La valenza prettamente morale e non cerimoniale del mandato evidenzia l'estensibilità intersoggettiva del clima festivo e la portata simbolica, oltre che funzionale, dell'astensione dal lavoro.⁵³ Non bisogna mai dimenticare invero che la congruità richiesta si concretizza in un'adesione interiore e spirituale, prima che in un'osservanza esteriore e formale.

L'esame del *profilo giuridico* rappresenta un'*esigenza intrinseca del precetto*. La *vacatio* non è priva infatti di una propria doverosità esterna, intersoggettiva e obbligatoria. Una concezione realista dello *ius* porta appunto a scoprire non tanto la legislazione vigente quanto il dato esistente.⁵⁴ L'acquisizione della fonte naturale e soprannaturale del disposto (normativamente determinato e formalizzato) manifesta d'altronde il riferimento allo statuto ontologico della persona. La dimensione pubblica e sociale del fenomeno religioso implica il riconoscimento dell'integrità umana della libertà religiosa. La caratterizzazione giuridica tuttavia non opera solo, per così dire, *ad extra* dell'ordinamento canonico, come rivendicazione del riconoscimento legale del diritto di fronte allo Stato,⁵⁵ ma anche *ab intra* della compagine ecclesiale, come garanzia dell'autenticità del patrimonio salvifico. Il rispetto del "riposo sacro" è un diritto fondamentale del fedele.⁵⁶ Esigibile non è chiaramente il riscontro e la qualità dell'adempimento del precetto⁵⁷ ma la conformità dell'esercizio del ministero e dell'organizzazione con l'ordine della domenica (la sostanzialità del *sine dominico non possumus*).⁵⁸ La relazione di giustizia inerisce principalmente alla *condicio communionis* e alla *condicio libertatis* dei

⁵² Cfr. SC 106. Non è casuale che il primo documento ufficiale della Chiesa sul riposo invita a vivere "come cristiani" il giorno del Signore: «Che i cristiani non devono seguire le usanze giudaiche e non devono astenersi dal lavoro di sabato, ma invece lavorare in quel giorno e conferire piuttosto, se possibile, particolare onore alla domenica, facendo in quel giorno riposo come cristiani; se si scoprisse che sono giudaizzanti, siano considerati anatemi per Cristo» (CONCILIO DI LAODICEA, can. 29, in W. RORDORF, *Sabato e domenica nella Chiesa antica*, Torino 1979, n. 49, pp. 88-89).

⁵³ Cfr. pure *S. Th.*, II-II, q. 122, a. 4.

⁵⁴ Cfr. il ns., *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008, pp. 23-27 e 407-410. Una conseguenza non trascurabile dell'ampiamiento dello spettro d'osservazione del giurista è la considerazione della rilevanza giuridica degli insegnamenti magisteriali (abbiamo già fatto ampio ricorso ad es. a SC, DD e Sc).

⁵⁵ Cfr. CCE, n. 2188, DD 30 (*Un giorno irrinunciabile!*). Si configura in tal senso un auspicabile coordinamento interordinamentale (canonico-statuale).

⁵⁶ Cfr. can. 213 CIC.

⁵⁷ Non sono mancate in passato odiose liste di proscrizione riguardo ad es. all'assolvimento del precetto pasquale.

⁵⁸ Si può applicare anche in questo contesto il richiamo di *Redemptionis Sacramentum*: «I fedeli hanno il diritto che l'autorità ecclesiastica regoli pienamente ed efficacemente la sacra Liturgia, in modo tale che essa non sembri mai "proprietà privata di qualcuno, né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i Misteri"» (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istr., 25 marzo 2004, n. 18, «AAS», 96 [2004], p. 555).

battezzati.⁵⁹ Al di là dell'aspetto disciplinare, il fattore obbligatorio configura la spettanza del contegno dovuto. Il regime dell'esonero e della dispensa evidenzia ad esempio una specifica attribuzione di potestà.⁶⁰ Il carattere ecclesiastico e disponibile del precetto non esclude neppure un'appartenenza comunitaria della tutela del giorno del Signore. La materia in questione in definitiva si configura, oltre che come *res mixta* (ecclesiale e secolare ad un tempo), essenzialmente come *res iusta in Ecclesia*.

Dal momento che anche l'astensione dal lavoro non può essere disgiunta dal fattore celebrativo, nei profili integranti la realtà della doverosità del riposo rientra a pieno titolo anche quello *lato sensu* liturgico. La santificazione del *dies Domini* si connota *semper et ubique* per il significato complessivo della festa cristiana come una forma di ossequio a Dio (*Deo vacandum*⁶¹). In senso lato, come abbiamo considerato, ogni impiego del tempo domenicale è culturale.⁶² Visto il circoscritto oggetto della ricerca (riposo), per non ingenerare equivoci con l'aspetto liturgico della celebrazione della memoria della Risurrezione più pregnante e caratterizzante (la partecipazione alla Messa) si è preferito riservare tale esplicita notazione solo alla fine. La componente latreutica, ancorché in questo contesto sia normativamente molto contenuta, risulta tuttavia fondamentale nelle premesse del ragionamento.

b. Il grado di esigenza

Il riconoscimento dell'*unitarietà del precetto ecclesiastico* già implica l'attribuzione al riposo della *stessa valenza impegnativa della partecipazione all'Eucaristia*. L'univocità della *ratio* esclude in linea di principio un'attenuazione o un temperamento della pretesa. Il Catechismo riconduce «L'obbligo della domenica» alla partecipazione alla Messa con la relativa valutazione morale.⁶³ L'affermazione magisteriale non abbraccia anche l'astensione lavorativa. La stessa fonte, a proposito del «Giorno di grazia e di cessazione dal lavoro», riportando quasi letteralmente il disposto codiciale,⁶⁴ richiama peraltro il dovere dell'osservanza del «precetto del riposo domenicale».⁶⁵ Non è chiaro però se la gravità del primo precetto si estenda anche alla cessazione dalla

⁵⁹ Cfr. per un ampio inquadramento delle categorie adoperate: J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 110-130.

⁶⁰ Purtroppo la scarsissima adozione pratica dell'istituto palesa la poca sensibilità per la componente giuridica.

⁶¹ Cfr. *supra* nt. 33.

⁶² Il can. 1247, recependo il Concilio, esplicita chiaramente la direttiva latreutica.

⁶³ Cfr. nn. 2180-2183. «Coloro che deliberatamente non ottemperano a questo obbligo commettono un peccato grave» (CCE, n. 2181). Per la ricostruzione dello sviluppo storico cfr. J.M. DÍAZ MORENO, *El precepto dominical. Reflexión desde el Derecho Canónico*, «Forum Iuridicum», 4 (2005), pp. 127ss.

⁶⁴ Il *Catechismo* aggiunge al novero del can. 1247 CIC la pratica delle opere di misericordia (CCE, n. 2185).

⁶⁵ CCE, n. 2185.

fatica quotidiana. Sta di fatto che il limite delle «giustificazioni legittime»⁶⁶ e la serietà del contegno richiesto («Santificare le domeniche e i giorni di festa esige un serio impegno comune»⁶⁷) indicano un preciso dovere di condotta. Il rispetto della libertà religiosa e del bene comune implica dunque una responsabilità giuridica e non solo morale.⁶⁸

L'ingiunzione del riposo non è una raccomandazione o un'aspirazione ma la forma "propria" – prima che prescritta – di rispetto del tempo sacro. Non vi è dubbio che il rilievo e l'importanza sociale dell'astensione dal lavoro non ammettono sconti o cedimenti teorici e pratici. Il frequente sbilanciamento della dottrina sul fronte della partecipazione liturgica rischia di mettere in ombra la pregnanza della *relaxatio* e di dar adito a una recondita subordinazione applicativa.⁶⁹ La "profanazione" della domenica è un attentato ad un bene della comunione (la santità del giorno del Signore) che richiede la vigilanza e l'attenzione non solo dei pastori ma di tutti i fedeli. Il costume sociale contrario e la desuetudine del ricorso all'autorità non giustifica l'astensionismo o l'abdicazione nella rivendicazione del dovuto.⁷⁰

La *piena e completa santificazione della festa* costituisce il contenuto del terzo comandamento del decalogo. La "parzialità" della soddisfazione del mandato manifesta subito l'incongruenza e contraddittorietà di ogni disgiunzione o separazione nella sfera obbligatoria. La consacrazione del giorno richiede un impegno costante e continuativo non limitabile *suapte natura* all'assemblea celebrativa. L'uguale esigenza si modula chiaramente secondo la natura della prestazione. La continuità della santificazione del giorno induce a precisare il tipo di contegno richiesto. Per quanto si auspichi la fecondità dell'uso del tempo libero, si precludono soltanto le attività ostatiche alla celebrazione cristiana della festa.⁷¹ La totalità ed esclusività estensiva della consacrazione della domenica, almeno nella condizione secolare, è improponibile e, in parte, impossibile nella vita terrena. Non si tratta d'altronde di escludere l'umano

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ CCE, n. 2187.

⁶⁸ La connotazione prettamente morale (peccato grave) riguarda solo limitatamente la sfera giuridica, ove più dell'atteggiamento della volontà e dell'importanza della materia rileva l'alterità della condotta. Nel piano giuridico l'*obligatione tenetur* basta a configurare il debito a prescindere dalla qualificazione dell'omissione.

⁶⁹ Cfr. ad es. J.M. HUELS, *Commentary c. 1247*, in J.P. BEAL - J.A. CORIDEN - T.J. GREEN [eds.], *New commentary on the code of canon law*, New York - Mahwah [NJ] 2000, p. 1445. Abbastanza indicativo al riguardo è tutta la presentazione compiuta da Coronelli (*op. cit.*, pp. 228-258) e la riflessione proposta da Díaz Moreno (*op. cit.*, pp. 127-148).

⁷⁰ «I fedeli vigileranno affinché legittime giustificazioni non creino abitudini pregiudizievole per la religione, la vita di famiglia e la salute» (CCE, n. 2185).

⁷¹ La Chiesa, come è noto, raccomanda sempre il massimo ma richiede solo il minimo indispensabile (il massimalismo teleologico e il minimalismo obbligatorio riflettono la pastoralità della missione ecclesiale), cfr. J. HERVADA, *El ordenamiento canónico: aspectos centrales de la construcción del concepto*, Pamplona 2008, pp. 197-200.

dal divino ma di integrarli sintonicamente e armonicamente. La distensione in senso attivo (lungi da interpretazioni veterotestamentarie) ben si coniuga con un l'esercizio fisico, l'escursionismo, il divertimento, ecc. La prudenzialità e discrezionalità della valutazione delle circostanze esimenti rendono delicato il giudizio sull'inottemperanza e inducono alla cautela. L'abitudine e la protrazione di condotte lesive comunque elimina molti dubbi e incertezze.

c. *L'umanità del precetto*

Il giusto rigore trova un adeguato temperamento nella peculiarità della fattispecie. La disciplina ecclesiastica d'altronde ha sempre preso le distanze da atteggiamenti troppo rigidi e oltranzistici (il Magistero ha insistentemente combattuto il ricorrente rischio della sabbatizzazione). Il *quantum fieri potest*, iscritto nella logica del precetto, suggella appunto l'umanità e la comprensione nella valutazione delle situazioni particolari.⁷² L'esigenza del riposo è connaturale alla festa ma non avulsa dal comune contesto sociale e lavorativo. Mentre l'impropria sacralizzazione del tempo divinizza la regola e assolutizza l'astensione, l'autentico spirito liturgico del precetto individua il valore del sacro e relativizza il lavoro.⁷³ Anche in questo contesto, la corretta interpretazione canonica non può che essere guidata dal realismo, dal senso della storicità e dal criterio teleologico.⁷⁴ Il pericolo attuale della secolarizzazione e della mondanizzazione, ad esempio, se invita a non indulgere all'arrendevolezza e al lassismo, non può disconoscere tuttavia la realtà e le complicazioni del presente.

È importante cogliere lo stacco tra gli istituti dell'impedimento e della dispensa dal precetto: per quanto in taluni frangenti le ipotesi possano coincidere o sovrapporsi, il discrimine è rappresentato dalla legittimazione della giustificazione (reale o provvedimentoale).⁷⁵ La natura della situazione (impossibilità o grave incomodo) determina automaticamente un'esenzione dalla specificazione dell'obbligo, mai dal rispetto sostanziale della prescrizione (resta integro il dovere di santificare la festa ma cambia la modalità celebrativa).⁷⁶ L'impossibilità fisica è una prima fonte di esonero (normal-

⁷² Nei lavori codificatori si è ritenuto superfluo inserirlo espressamente (*supra* nt. 24). Anche nelle origini la formalizzazione dell'obbligo fu connotata da tale implicita limitazione (*supra* nt. 52).

⁷³ «Ciò ha un suo preciso senso, perché costituisce una *relativizzazione del lavoro*, che viene finalizzato all'uomo: il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro» (Sc 74).

⁷⁴ Cfr. J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, *Introducción al Derecho Canónico*, in *Comentario exegético*, cit., I, p. 91.

⁷⁵ Il confine è piuttosto labile nella pratica perché non è affatto escluso che una dispensa sopravvenga in ipotesi che non la richiederebbero.

⁷⁶ L'aspetto spirituale e interiore, ancorché fuoriesca dall'ambito giuridico, non è influente e irrilevante.

mente dall'assistenza alla Messa). Anche una ragione prevalente di giustizia o di carità esclude l'imperatività del precetto (tanto dalla partecipazione al sacrificio tanto dall'astensione lavorativa⁷⁷). La valutazione non è rimessa a criteri soggettivi o sentimentali ma all'oggettività del vero e del buono. L'indulgenza e la comprensione pastorali estendono comunque l'inesigibilità del mandato alla seria e grave difficoltà. Il Catechismo, come accennato, a proposito della cessazione dal lavoro menziona esplicitamente «legittime giustificazioni». ⁷⁸ La clausola aperta si esemplifica tra l'altro nel consentire le attività legate a necessità familiari o a prestazioni di grande utilità sociale. ⁷⁹ Il permesso non solo rientra a pieno titolo nell'inveterata interpretazione (non formalistica) del precetto, ma richiama espressamente il rispetto dei valori stabiliti. ⁸⁰ La continuità dell'assistenza e dell'attenzione imposti da un dovere umanitario o civile non intaccano la cura del sacro ma anzi esaltano i conseguenti vincoli di fraternità e di solidarietà. I due ambiti considerati non sono chiaramente esaustivi e tassativi. In presenza di cause esimenti non è necessario ovviamente il ricorso al titolare della *potestas*, può essere utile tuttavia qualora serva ad assicurare una maggior tranquillità e senso di comunione.

La *natura tipicamente ecclesiastica della prescrizione del riposo* consente un'esonazione *ex auctoritate*. La concessione non può però in nessun modo sminuire il nucleo di diritto divino del mandato. Il bene non è disponibile ma adattabile alle situazioni particolari. L'esonero autoritativo manifesta dunque l'orientamento largamente flessibile ed equitativo del sistema canonico. L'istituto della dispensa d'altronde, nel caso di specie, ha un consistente riscontro nelle fonti classiche. Il regime attuale, mantenendo una notevole snellezza, ha rafforzato l'esplicitazione della razionalità della misura a suggellare che la discrezionalità non significa mai arbitrarietà. I tre requisiti stabiliti dal can. 1245 CIC (giusta causa, conformità con le disposizioni del Vescovo diocesano e singolarità del caso) premiano l'oggettività del presupposto, l'unità di criteri direttivi e la concretezza e specificità del provvedimento. ⁸¹ Significativa è pure l'introduzione nel CIC 83 della facoltà di commutare l'adempimento. Il rispetto della dignità del giorno del Signore consiglia non di rado di formare la coscienza dei fedeli imponendo un comportamento al-

⁷⁷ La cessazione dell'obbligo della *vacatio ab opere* ha naturalmente maggiori possibilità di riscontro. È interessante osservare però che l'impossibilità fisica o morale riguarda entrambi i profili essenziali del precetto. ⁷⁸ CCE, n. 2185. ⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ «Sono consentite le attività legate a necessità familiari o a servizi di grande utilità sociale, purché non creino abitudini pregiudizievoli alla santificazione della domenica, alla vita di famiglia e alla salute» (*Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 453).

⁸¹ Nel caso del parroco (è diversa la facoltà del Vescovo diocesano) il rescritto ha sempre una portata limitata alla concreta richiesta. Il can. 1245 CIC 17 non prevedeva il «*secundum Episcopi dioecesani praescripta*» attuale (il numero del canone è restato lo stesso).

ternativo di pietà o carità. Resta sostanzialmente immutata l'ampiezza soggettiva (attiva e passiva) della concessione.⁸² Il rescritto sembra riferirsi prevalentemente alla partecipazione alla Messa e la dottrina si concentra quasi esclusivamente su tale fattispecie,⁸³ ma la logica del sistema e l'unitarietà del precetto non esclude affatto la necessità (non la semplice opportunità) della richiesta dell'esenzione dall'astensione lavorativa. La serietà dell'impegno di santificazione della festa non ammette la decisione personale dell'eventuale modalità derogatoria, ove non risulti la sussistenza o la sicurezza di una circostanza esimente sufficiente.⁸⁴ Lo scarsissimo ricorso alla dispensa da parte dei fedeli è un indice poco rassicurante della sensibilità e preoccupazione odierna per l'osservanza della consacrazione del *dies Domini*.

Se il fondamento dell'obbligo risiede in una prescrizione morale naturale e soprannaturale e il titolo nella specificazione ecclesiastica dell'ordine della creazione redenta, la misura del giusto sta nel rispettare la profonda umanità del dovuto. Il paradosso di una vacua compiacenza speculativa sarebbe quello di evidenziare solo i progressi teorici trascurando il riscontro pratico. In un'ottica realista l'obiettivo ultimo di ogni ricostruzione giuridica consiste nella concreta attribuzione del bene (l'osservanza integrale della domenica). La situazione contemporanea in merito alla santificazione della festa non pare purtroppo troppo consolante e incoraggiante. Il recupero del senso del sacro è una meta ancora lontana da raggiungere. Resta dunque più che mai attuale e viva l'accurata esortazione di Giovanni Paolo II: «perché il valore di questo giorno sacro sia sempre meglio riconosciuto e vissuto. Ciò recherà frutti alle comunità cristiane e non mancherà di esercitare benefici influssi sull'intera società civile».⁸⁵

⁸² Il parroco (o il soggetto ad esso equiparato) può concedere la dispensa o la commutazione ai propri fedeli *intra* ed *extra paroeciam* e agli altri fedeli *intra paroeciam*. Analogo potere è riservato nei confronti dei sudditi o di coloro che vivono in una casa al Superiore (maggiore o locale) di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica pontificia clericale (cfr. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 696). Considerata la particolarità del caso, l'esenzione oltre che individuale può essere collettiva, riferirsi ad esempio ad una famiglia o ad un gruppo ben individuato di persone (cfr. SAN JOSÉ PRISCO, *op. cit.*, p. 414).

⁸³ Cfr. *supra* nt. 69.

⁸⁴ Pur senza ingenerare scrupoli, al di là dell'integrazione dei presupposti di un reale impedimento, l'incertezza può concernere anche la sufficienza del motivo addotto; nel dubbio è meglio sottoporre sempre la questione al parroco o chi per lui.

⁸⁵ DD 87.